



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Prot. n. S304/2011/364213 /17.4-U381

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE AMBIENTALE
N. 176 DI DATA 16 Giugno 2011**

OGGETTO:

Comunità delle Giudicarie – Rinnovo, modifica e voltura dell'autorizzazione alla gestione del Centro di Raccolta Zonale sito in Carisolo (TN), località Noscalme (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE AMBIENTALE

visto il provvedimento del Dirigente del Settore Tecnico dell' Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente di data 26 agosto 2005, prot. n. 2528/2005-U221, con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, e per gli effetti dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (di seguito T.U.L.P.) e dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, al Comprensorio delle Giudicarie, con sede legale in Tione di Trento (TN), via P. Gnesotti, 2, alla realizzazione e gestione del Centro Raccolta Zonale (di seguito CRZ), con funzione anche di Centro Raccolta Materiali (CRM) per il solo Comune di Carisolo, sito in Carisolo (TN), località Noscalme, funzionale alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi prodotti da terzi nel bacino della Val Rendena (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15);

vista la successiva determinazione del medesimo Dirigente n. 206 di data 9 dicembre 2008 con la quale l'autorizzazione sopra citata è stata modificata con l'estensione della raccolta e dello stoccaggio ad alcune ulteriori tipologie di rifiuti;

vista la domanda presentata in data 11 agosto 2010, ns. prot. n. 6825/2010-U381, dalla Comunità delle Giudicarie, con sede legale in Tione di Trento (TN), via P. Gnesotti, 2, tesa a conseguire il rinnovo e le seguenti modifiche dell'autorizzazione in parola, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P., per la gestione del CRZ in questione:

- stoccaggio nell'area denominata "AREA A" nella planimetria allegata alla domanda, di una ulteriore tipologia di rifiuto contraddistinta dal codice C.E.R. 20 01 35*;
- stoccaggio nell'area denominata "AREA C" nella planimetria allegata alla domanda, di ulteriori tipologie di rifiuti contraddistinti dai codici C.E.R. 17 02 01, 17 02 03, 17 04 07, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04;
- posizionamento, all'interno dell'area denominata "AREA D" nella planimetria allegata alla domanda, di una serie di contenitori (isola ecologica) destinati alla raccolta dei rifiuti urbani prodotti da alcune particolari categorie di attività economiche, quali ad esempio i rifugi alpini, in modo da controllarne la regolarità dei conferimenti;

vista la domanda della Comunità delle Giudicarie di data 1 marzo 2011, ns. prot. n. 2011/127018, volta a modificare il bacino di conferimento dell'impianto in oggetto, estendendo la sua funzione di CRM alle utenze dei Comuni di Pinzolo, Giustino e Massimeno, dal momento che nella riorganizzazione del servizio di smaltimento dei rifiuti la Comunità delle Giudicarie ha in previsione la chiusura del CRM di Pinzolo, già a servizio dei Comuni di Pinzolo, Giustino e Massimeno, per motivi di sicurezza e controllo;

visto il combinato disposto di cui agli artt. 88, comma 3, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e art. 9, comma 1, del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., a tenore del quale gli enti pubblici e loro concessionari sono in ogni caso esclusi dall'obbligo di presentazione della garanzia finanziaria prevista dallo stesso art. 88, a copertura della attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti di cui al presente provvedimento;

vista la legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, e in particolare l'articolo 6, comma 4, che dispone che i progetti dei Centri di Raccolta Zonale non sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza provinciale;

esaminati gli atti istruttori nonché la documentazione già agli atti dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

ritenuto pertanto di poter procedere al rinnovo ed alla modifica dell'autorizzazione di data 26 agosto 2005, prot. n. 2528/2005-U221, così come richiesto dalla Comunità delle Giudicarie nelle domande di data 11 agosto 2010, ns. prot. n. 6825/2010-U381 e di data 1 marzo 2011, ns. prot. n. 2011/127018;

ritenuto inoltre di poter procedere d'ufficio alla voltura della stessa autorizzazione alla Comunità delle Giudicarie, in quanto soggetto che ne ha richiesto formalmente il rinnovo a seguito della trasformazione del Comprensorio in Comunità;

visto il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5404 di data 30 aprile 1993 nonché i successivi aggiornamenti;

visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche e integrazioni, recante "*Norme in materia ambientale*";

vista la parte III del T.U.L.P., approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg., e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare gli artt. 65, 66, 67bis, 84, 86 e 88, nonché il comma 2 dell'art. 102 bis;

vista la legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, in materia di raccolta differenziata dei rifiuti;

vista la legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11, con la quale è stata istituita l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

determina

- 1) di rinnovare l'autorizzazione del Dirigente del Settore Tecnico dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente di data 26 agosto 2005, prot. n. 2528/2005-U221 e successive modifiche, rilasciata al Comprensorio delle Giudicarie, con sede legale in Tione di Trento (TN), via P. Gnesotti, 2, alla gestione del Centro Raccolta Zonale (di seguito CRZ), con funzione anche di Centro Raccolta Materiali (CRM), sito in Carisolo (TN), località Noscalme, funzionale alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi prodotti da terzi nel bacino di competenza (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15), secondo quanto contenuto nella domanda di data 11 agosto 2010, ns. prot. n. 6825/2010-U381;
- 2) di intestare la presente autorizzazione alla Comunità delle Giudicarie, con sede legale in Tione di Trento (TN), via P. Gnesotti, 2;

- 3) di modificare il bacino di utenza dell'impianto secondo quanto contenuto nella domanda di data 1 marzo 2011, ns. prot. n. 2011/127018, stabilendo pertanto che:
- al CRZ possono accedere le utenze non domestiche dei Comuni appartenenti alla Valle Rendena;
 - al CRM possono accedere le utenze domestiche dei Comuni di Carisolo, Pinzolo, Giustino e Massimeno;
- 4) di modificare come segue l'autorizzazione in oggetto, conformemente alle indicazioni contenute nella domanda presentata dalla Comunità delle Giudicarie in data 11 agosto 2010 e come meglio specificato per le vie brevi in data 6 giugno 2011, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento:
- stoccaggio, nell'area denominata "AREA A" nella planimetria allegata alla domanda, di una ulteriore tipologia di rifiuto contraddistinta dal codice C.E.R. 20 01 35*;
 - stoccaggio, nell'area denominata "AREA C" nella planimetria allegata alla domanda, di ulteriori tipologie di rifiuti contraddistinte dai codici C.E.R. 17 02 01, 17 02 03, 17 04 07, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04;
 - posizionamento, all'interno dell'area denominata "AREA D" nella planimetria allegata alla domanda, di una serie di contenitori di varie volumetrie (isola ecologica) destinati alla raccolta dei rifiuti urbani contraddistinti dai codici C.E.R. 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 39, 20 03 01 prodotti da alcune particolari categorie di attività economiche, quali ad esempio i rifugi alpini, ai fini della loro verifica merceologica in ingresso;
- 5) di stabilire che, in conseguenza di quanto riportato ai punti 1) e 4), il CRZ di Carisolo è organizzato in quattro aree denominate "AREA A", "AREA B", "AREA C" e "AREA D" individuate nella planimetria allegata alla domanda di cui al punto precedente, dove vi possono essere conferiti i seguenti tipi di rifiuti provenienti dalle utenze domestiche e, previa convenzione volta a definire gli aspetti tecnico-economici del rapporto con il gestore di servizio, dalle attività d'impresa, tramite sia conferimento diretto che a mezzo terzi:

AREA DI STOCCAGGIO A

C.E.R.	Descrizione rifiuto	Capacità stocc. (mc)
13 02 04*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	1
13 02 05*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	1
16 01 07*	filtri dell'olio	1
16 06 01*	batterie al piombo	1
16 06 02*	batterie al nichel-cadmio	1
16 06 03*	batterie contenenti mercurio	1
20 01 13*	solventi	1
20 01 14*	acidi	1
20 01 15*	sostanze alcaline	1
20 01 17*	prodotti fotochimici	1
20 01 19*	pesticidi	1
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	1
20 01 23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	5
20 01 25	oli e grassi commestibili	1

C.E.R.	Descrizione rifiuto	Capacità stocc. (mc)
20 01 26*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125	1
20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	1
20 01 30	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	1
20 01 31*	medicinali citotossici e citostatici	1
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131	1
20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	1
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133	1
20 01 35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi	5
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123 e 200135	5
TOTALE CAPACITÀ di stoccaggio rifiuti (mc)		35
TOTALE CAPACITÀ di stoccaggio rifiuti non pericolosi (mc)		10
TOTALE CAPACITÀ di stoccaggio rifiuti pericolosi (mc)		25

AREA DI STOCCAGGIO B

C.E.R.	Descrizione rifiuto	Capacità stocc. (mc)
19 12 01	carta e cartone	30
19 12 03	metalli non ferrosi	30
19 12 05	vetro	30
20 01 01	carta e cartone	30
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	30
20 01 39	plastica	30
20 01 40	metallo	30
20 03 07	rifiuti ingombranti	30
TOTALE CAPACITÀ di stoccaggio rifiuti non pericolosi (mc)		240

AREA DI STOCCAGGIO C

C.E.R.	Descrizione rifiuto	Capacità stocc. (mc)
15 01 02	imballaggi in plastica	30
15 01 03	imballaggi in legno	30
16 01 03	pneumatici fuori uso	30
17 02 01	legno	30
17 02 03	plastica	30
17 04 07	metalli misti	30
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	30
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	30
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	30
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 191206 (*)	30
20 01 02	vetro	30

C.E.R.	Descrizione rifiuto	Capacità stocc. (mc)
20 02 01	rifiuti biodegradabili	30
20 03 02	rifiuti dei mercati	30
TOTALE CAPACITÀ di stoccaggio rifiuti non pericolosi (mc)		390

AREA DI STOCCAGGIO D

C.E.R.	Descrizione rifiuto	Capacità stocc. (mc)
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	30
15 01 04	imballaggi metallici	30
15 01 07	imballaggi in vetro	30
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	30
20 01 10	abbigliamento	30
TOTALE CAPACITÀ di stoccaggio rifiuti non pericolosi (mc)		150

AREA DI STOCCAGGIO D - ISOLA ECOLOGICA

C.E.R.	Descrizione rifiuto
20 01 01	carta e cartone
20 01 02	vetro
20 01 39	plastica
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati

- 6) di stabilire che ogni integrazione o modifica delle tipologie di rifiuti di cui al punto precedente deve essere preventivamente autorizzata dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente; viene concessa comunque facoltà alla Comunità delle Giudicarie di intercambiare, in base alle esigenze gestionali:
- la posizione dei container per lo stoccaggio dei rifiuti autorizzati all'interno dell'AREA B, all'interno dell'AREA C e all'interno dell'AREA D e tra le AREE B, C e D;
 - la posizione dei contenitori tra loro all'interno dell'AREA A;
- ricordando che è comunque vietato scambiare la posizione di un contenitore di rifiuti non pericolosi con uno di rifiuti pericolosi, a meno che non vengano prese le opportune precauzioni relative alla gestione dei rifiuti pericolosi; in tale caso è necessaria una comunicazione preventiva all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- 7) di stabilire che nel CRZ possono essere attivate tutte le operazioni di condizionamento volumetrico dei rifiuti solidi non pericolosi, autorizzati dal presente provvedimento, finalizzate all'ottimizzazione degli stoccaggi e delle fasi di trasporto e conferimento ai centri di recupero e smaltimento finali, in conformità a quanto stabilito dal primo aggiornamento del Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti;
- 8) di stabilire che il CRZ deve in ogni momento tener conto delle seguenti indicazioni tecniche di carattere generale, desunte dal Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti:

- a) l'intera area del CRZ deve essere delimitata da una recinzione di altezza minima di m. 2.00. In corrispondenza dell'accesso deve essere esposto il regolamento di gestione del medesimo, con gli orari di apertura chiaramente visibile. Deve essere presente inoltre un'opportuna e sufficiente illuminazione esterna;
 - b) deve essere garantita l'efficienza ottimale e la manutenzione della rete di raccolta delle acque piovane, nonché del sistema di gestione delle acque di prima pioggia, disoleatore e vasca a tenuta stagna di controllo e captazione a presidio degli eventuali sversamenti accidentali. In ogni caso è vietato ogni tipo di scarico a dispersione;
 - c) l'area in cui vengono collocati i container deve presentare una pendenza tale da evitare il ristagno di acque meteoriche nei vari settori adibiti al parcheggio dei medesimi;
 - d) il sottofondo dell'intera area di manovra deve essere ben assestato e di natura solida e l'area deve essere asfaltata. La zona adibita a parcheggio dei container deve essere strutturata secondo quanto indicato al punto successivo;
 - e) il conferimento di materiali al CRZ, durante gli orari di apertura, deve avvenire sotto il controllo costante di personale allo scopo designato. Il CRZ in detti orari non deve risultare incustodito;
- 9) di stabilire che l'esercizio delle attività di gestione dell'impianto in oggetto e i depositi dei rifiuti sono subordinati alle seguenti prescrizioni e devono rispondere ai seguenti requisiti:
- a) la zona adibita a parcheggio dei contenitori per i rifiuti pericolosi e per i rifiuti domestici che richiedono particolari precauzioni per il relativo stoccaggio deve essere pavimentata tramite soletta in calcestruzzo armato provvista di un cordolo continuo di contenimento, entrambi adeguatamente impermeabilizzati. Nella zona di accesso ai medesimi contenitori devono essere predisposti uno o più pozzetti stagni provvisti di pompa per il sollevamento degli eventuali sversamenti di sostanze liquide. L'area di stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve essere coperta, ovvero i contenitori devono essere provvisti di idonea chiusura superiore. La medesima area deve essere servita di canalizzazioni di raccolta delle acque meteoriche previste per l'intero centro. La zona dovrà essere munita di idoneo sistema autonomo per la prevenzione degli incendi;
 - b) le aree interessate dal parcheggio dei container per rifiuti non pericolosi possono essere pavimentate secondo le medesime modalità previste al punto precedente, lettera d), per le aree di manovra, in alternativa alle modalità indicate alla precedente lettera a);
 - c) se lo stoccaggio avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all'azione dei materiali secondo quanto indicato nel Decreto del Presidente della Giunta Provinciale del 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg; i materiali devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche e, ove allo stato polverulento (ceneri, inerti ecc.), dall'azione del vento;
 - d) i recipienti fissi e mobili, comprese le vasche e i bacini, destinati a contenere rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
 - e) in ottemperanza di quanto disposto all'art. 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G alla parte quarta del decreto medesimo, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi; a tal fine la eventuale presenza di rifiuti classificati pericolosi e non pericolosi nel medesimo contenitore di stoccaggio può avvenire a condizione che gli stessi vengano opportunamente tenuti separati tra di loro attraverso l'uso di ulteriori appositi contenitori aventi adeguati

- requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti medesimi, in modo da evitare la contaminazione dei rifiuti non pericolosi da parte delle sostanze contenute nei rifiuti pericolosi, ovvero l'innescarsi di processi chimici indesiderati;
- f) i rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra loro;
 - g) le operazioni di stoccaggio dei rifiuti devono essere effettuate per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
 - h) allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti fissi e mobili devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nell'area di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione e devono indicare il codice C.E.R. del rifiuto, l'operazione di smaltimento o recupero effettuata (D15 o R13 come dalla documentazione di trasporto in entrata), le sostanze costituenti che rendono pericolosi i rifiuti e le caratteristiche di pericolo degli stessi;
 - i) i recipienti mobili devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
 - j) i recipienti fissi e mobili che hanno contenuto rifiuti pericolosi e non destinati ad essere reimpiegati per la stessa tipologia di rifiuti devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
 - k) le operazioni di carico e scarico dei rifiuti pericolosi devono essere effettuate in ambiente coperto;
 - l) è vietato costituire cumuli o stoccaggi di rifiuti pericolosi al di fuori dei depositi specificamente individuati allo scopo;
 - m) è vietata qualsiasi operazione di bonifica, selezione/cernita, smontaggio o recupero dei rifiuti pericolosi tenuti in stoccaggio;
 - n) le aree adibite a stoccaggio di rifiuti liquidi (oli, solventi, vernici, ecc.) devono essere provviste di bacino di contenimento di idonea capacità ed essere completamente impermeabilizzate. Se lo stoccaggio di materiali liquidi avviene in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio. Qualora lo stoccaggio sia costituito da più serbatoi può essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità eguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi. I serbatoi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento; qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente;
 - o) per proteggere i rifiuti non pericolosi depositati sui piazzali esterni dalle acque meteoriche e dall'azione del vento, deve essere adottata una copertura dei container di stoccaggio, anche a mezzo di sistemi mobili;

- p) il deposito deve essere condotto nel rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione incendi;
 - q) durante l'esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per lo smaltimento delle acque eventualmente raccolte su piazzali, secondo quanto previsto dall'art. 14 delle norme di attuazione del Piano Provinciale di Risanamento delle Acque, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987; in particolare deve essere garantita l'intercettazione ed il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti e si deve raccogliere ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;
 - r) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;
 - s) la movimentazione dei materiali deve avvenire in maniera compartimentata, al fine di impedire eventuali travasi o spandimenti;
 - t) le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti devono essere condotte nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro;
 - u) la gestione dei RAEE deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, con particolare riferimento al D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, ed al D.M. 8 marzo 2010, n. 65, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
 - v) lo stoccaggio dei contenitori e dei recipienti di qualsiasi tipo per i rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, ...);
 - w) nei pressi del sito di stoccaggio devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione dei rifiuti depositati e consentire costantemente l'ispezionabilità dello stoccaggio stesso;
 - x) la gestione di tutte le eventuali tipologie di rifiuti provenienti da strutture sanitarie dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, di quelle previste dalle direttive provinciali per la corretta gestione dei rifiuti sanitari, allegate alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 3499 di data 30 dicembre 2003, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- 10) di richiamare al titolare dell'autorizzazione alcune ulteriori disposizioni normative relative:
- a) alla tenuta dei registri di carico e scarico (art. 190 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
 - b) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
 - c) alla redazione e conservazione dei formulari di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
 - d) all'adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti "SISTRI" (D.M. 18 febbraio 2011, n. 52);
 - e) alla comunicazione all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario;

- 11) di stabilire che il titolare della presente autorizzazione deve accertare che i terzi, ai quali conferisce i rifiuti, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti;
- 12) di stabilire che la presente autorizzazione **ha validità fino al 26 agosto 2020** e potrà essere rinnovata previa presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato da inoltrarsi **almeno 180 giorni prima della scadenza**;
- 13) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia sulla gestione dei rifiuti; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.L.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
- 14) di avvertire che il presente provvedimento può essere soggetto a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P.;
- 15) di trasmettere il presente provvedimento alla Comunità delle Giudicarie, con sede legale in Tione di Trento (TN), via P. Gnesotti, 2, e, per conoscenza, alla C.C.I.A.A., Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione provinciale di Trento, all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - U.O. Igiene Pubblica e prevenzione ambientale, ai Comuni di Carisolo, Pinzolo, Giustino e Massimeno nonché all'Agenzia per la Depurazione – Ufficio Rifiuti;
- 16) di avvertire, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che è ammesso il ricorso gerarchico da parte degli interessati contro il presente provvedimento, prestando istanza alla Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.



SG/LMO/om